

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 6/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 9 febbraio 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965, con il quale l'Ente Irriguo Umbro-Toscano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Giorgio Capone e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2005 al 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione —

della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2005 al 2007 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giorgio Capone

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 18 marzo 2010.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO
PER L'ESERCIZIO 2005, 2006 E 2007

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Ordinamento	»	14
2. Organi	»	17
3. Personale	»	19
4. Attività	»	21
5. Risultati finanziari e situazione patrimoniale	»	33
6. Considerazioni conclusive	»	47

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo effettuato – in base all’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 sulla gestione finanziaria dell’Ente irriguo umbro-toscano per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 nonché sugli eventi più significativi fino a data corrente.¹

¹ L’ultimo referto presentato attiene al 2003 – 2004, pubblicato in atti parlamentari, XV legislatura, Doc. XV, vol. n. 8.

1. Ordinamento

L'ordinamento dell'Ente è stabilito dalla legge istitutiva del 18.10.61 n. 1048, come modificata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e dallo statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 febbraio 1971 e approvato dall'allora Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 agosto 1971.

Il quadro normativo non si discosta da quello indicato nelle precedenti relazioni; l'Ente, originariamente denominato "Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro toscana", è stato istituito con legge 18 ottobre 1961 n. 1048. Tale legge aveva stabilito la sede dell'Ente in Arezzo e fissato la durata di trent'anni.

Dopo il trasferimento con D.P.R. 18 aprile 1979 alle Regioni Toscana ed Umbria delle funzioni in materia di bonifica idraulica e di miglioramento fondiario divenute di competenza regionale ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, l'Ente deve la sua attuale denominazione alla legge 30 dicembre 1991 n. 411, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 6 novembre 1991 n. 352 recante "Proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961 n. 1048 relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni".

Tale legge, che espressamente lo ha definito "persona giuridica di diritto pubblico" conservandolo sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, oltre a prorogarne l'operatività, ne ha rideterminato le competenze istituzionali.

Le materie di intervento dell'Ente, pertanto, attualmente riguardano:

- a) la progettazione e realizzazione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione di acque, a scopo prevalentemente irriguo su concessione dello Stato;
- b) la gestione e la manutenzione di tali opere;
- c) lo svolgimento di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con la realizzazione delle opere sopraindicate;
- d) la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica, idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana e di altri enti locali.

Attenuate, dunque, le competenze in materia di bonifica, l'Ente ha finito per concentrare la sua attività nella progettazione ed esecuzione delle opere di

completamento del Piano generale irriguo, elaborato nel corso del primo decennio di vita dell'Ente, affidate in concessione dal Ministero vigilante, nella gestione delle infrastrutture realizzate e nella conseguente erogazione di acqua a scopo prevalentemente irriguo, cui si è aggiunta di recente l'erogazione di acqua a scopo potabile.

A seguito del progressivo completamento delle principali opere irrigue e delle relative infrastrutture, l'Ente è ora in grado di assicurare la somministrazione di notevoli quantità di acqua ai fruitori istituzionali nonché agli enti locali interessati con i quali ha stipulato convenzioni per la definizione del costo del servizio e le modalità della fornitura.

Negli esercizi finanziari in riferimento l'attività di gestione ed erogazione della risorsa idrica, non solo per finalità irrigue (che comunque rimangono prevalenti in conformità ai fini istituzionali dell'ente), ma anche per scopi idropotabili è proseguita con indiscutibili aumenti, incrementi che confermano la linea di tendenza già indicata nei precedenti esercizi, di una sempre maggiore incidenza di tale attività nella gestione di parte corrente.

Sotto il profilo istituzionale è da rilevare che l'Ente, istituito con legge 18.10.1961 n. 1048 per la durata di 30 anni ha ottenuto – con legge 30 dicembre 1991 n. 411 – una proroga operativa di 10 anni per portare a termine il proprio "Piano generale irriguo", proroga aumentata di un ulteriore anno con D.L. 22 ottobre 2001 n. 381 convertito con modificazioni della legge 21 dicembre 2001 n. 441 (scadenza 6 novembre 2002).

Successivamente, la proroga dell'Ente è stata disposta annualmente con legge 24 novembre 2003 n. 326, con legge 12 dicembre 2004 n. 306, con legge 11 novembre 2005 n. 231, con legge 27 dicembre 2006 n. 296, con legge 3 agosto 2007 n. 127 ed in ultimo con decreto legge 3 novembre 2008, n. 271, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 205.

Il Ministero delle politiche agricole con proprio decreto n. 801 del 5 novembre 2002 ha, tra l'altro, ritenuto la gestione dell'ente equiparabile a quella di un ente di notevole rilievo tenuto conto della sua interregionalità, della diversificazione delle sue attività istituzionali e della complessità delle procedure amministrative da espletare in vista della sua trasformazione.

Con d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, il legislatore ha stabilito che la Gestione liquidatoria dell'ente cessi entro 24 mesi dalla data di ultima scadenza (7 novembre 2009), al fine di consentire al commissario ad acta di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti

giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regione interessate, assicurando adeguata rappresentata delle competenti amministrazioni dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario è tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione dell'attività svolta.

Il regime di proroga è cessato il 7 novembre 2009 e con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 31293 del 27 novembre 2009 è stato nominato un Commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente.